



Istituzione della Giornata nazionale della lotta contro la povertà

A.C. 197 T.U.

Dossier n° 245 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
16 gennaio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	197 T.U.
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale della lotta contro la povertà
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Date:	
adozione quale testo base:	22 settembre 2016
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

Il **testo unificato delle proposte di legge in esame** (A.C. [197](#), e A.C. [3397](#)), all'esame, in sede referente, della XII Commissione affari sociali e adottato, come testo base, nella seduta del 22 settembre 2016, si compone di **3 articoli**, diretti ad istituire la "**Giornata della lotta contro la povertà**" da celebrarsi il 17 ottobre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà, con l'obiettivo di stimolare la riflessione e accrescere la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e l'indigenza in tutte le loro forme e in tutti gli Stati (**art. 1**).

In Italia, il rischio di povertà riguarda circa un terzo della popolazione, e, ad eccezione del 2014, negli ultimi anni ha registrato una continua crescita. Più in particolare "Nel 2014 si attesta al 28,3% la stima delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale residenti in Italia, secondo la definizione adottata nell'ambito della strategia Europa 2020. L'indicatore corrisponde alla quota di popolazione che sperimenta almeno una delle seguenti condizioni: rischio di povertà (calcolato sui redditi 2013), grave deprivazione materiale e bassa intensità di lavoro (calcolata sul numero totale di mesi lavorati dai componenti della famiglia durante il 2013) in Istat, Reddito e condizioni di vita, novembre 2015". Il rischio di povertà per le famiglie con 3 o più figli supera il 30%, mentre nel caso di due figli minori è di poco inferiore al 20%. In termini comparativi, la popolazione anziana sembra essere meno esposta al rischio di povertà. Nel corso di una recente audizione alla Camera, il Presidente dell'INPS ha confermato che tra il 2008 e il 2014 la quota di Italiani con un reddito al di sotto della soglia di povertà è cresciuto di circa un terzo, passando da 11 a 15 milioni di individui. La povertà - secondo il Presidente dell'Inps - pesa molto più della disuguaglianza dei redditi: soltanto il 3% delle prestazioni sociali erogate in Italia va alla parte più povera della popolazione. La povertà è alta fra i giovani e le famiglie con figli, ma l'incremento percentuale più alto (70%) è riscontrabile nella fascia di età fra i 55 e i 65 anni.

Nel 1992, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, accogliendo con favore il fatto che alcune organizzazioni non governative, su iniziativa di una di esse (Movimento Internazionale ATD Quarto Mondo), celebrassero, in molti Stati Membri, il 17 ottobre come Giornata Mondiale per il Superamento della Povertà Estrema, ha dichiarato tale data: Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Povertà. Il rispetto di questa Giornata mira a promuovere la consapevolezza sulla necessità di sradicare la povertà e la miseria in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo - un bisogno che è diventato una priorità per lo sviluppo.

Qui di seguito si riporta il testo della Risoluzione 47/196 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, del 22 dicembre 1992.

"L'assemblea generale:

Constatando che l'eliminazione della povertà e della miseria in tutti i Paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, è diventata uno degli obiettivi prioritari dello sviluppo per gli anni '90 e valutando che è necessario sensibilizzare l'opinione pubblica per promuoverlo,

Felicitandosi che alcune organizzazioni non governative, le quali su iniziativa di una di esse, hanno deciso in questi ultimi anni in numerosi paesi di fare del 17 ottobre una "Giornata mondiale del rifiuto della miseria",

1. Decide che a partire dal 1993, il 17 ottobre sarà la Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà,
2. Nota che le attività che saranno intraprese nel quadro di questa Giornata terranno conto di quelle che già alcune organizzazioni non governative mettono in campo ogni anno il 17 ottobre,

3. Invita tutti gli Stati a consacrare la Giornata a presentarla e a promuoverla, in funzione dei loro contesti nazionali, delle attività concrete che riguardano l'eliminazione della povertà e della miseria,
4. Invita ugualmente il Segretario generale a fare delle raccomandazioni circa i mezzi attraverso i quali il Segretario potrà aiutare gli Stati, nel limite delle risorse esistenti e senza pregiudicare le attività in corso, a organizzare le attività nazionali in vista di marcare la Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà,
5. Invita inoltre le organizzazioni intergovernative e non governative ad aiutare gli Stati che ne faranno domanda ad organizzare delle attività nazionali in vista della promozione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, attribuendone l'attenzione dovuta ai problemi specifici delle persone più povere,
6. Prega il Segretario generale di prendere, nei limiti delle risorse disponibili, le misure richieste per assicurare il successo delle attività che l'Organizzazione delle Nazioni Unite intraprenderà in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà,
7. Prega ugualmente il Segretario generale di informarla, alla sua cinquantesima sessione, dell'applicazione della presente risoluzione".

Viene poi stabilito (**art. 2**) che in occasione della Giornata della lotta contro la povertà la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea sono esposte all'esterno degli edifici sedi di uffici pubblici, e che, nella medesima occasione, sono organizzati nel **territorio nazionale** - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - **cerimonie, iniziative ed incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti degli indigenti e la popolazione, in particolare quella in età scolare, sui temi della lotta all'esclusione sociale e alla povertà**. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui alla legge in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Viene infine precisato (**art. 3**) che la citata "Giornata nazionale" non determina gli effetti civili di cui alla [legge n. 260/1949](#) (*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*).

Ai sensi dell'[articolo 3 della legge 260/1949](#) sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli. L'[articolo 2 della legge n. 54/1977](#) prevede che le solennità civili previste dalla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#), e dalla [legge 4 marzo 1958, n. 132](#), non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge. L'articolo 3 prevede che le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Relazioni allegare o richieste

Il testo unificato in esame riguarda proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato delle proposte di legge istituisce la giornata nazionale della povertà prevedendo particolari iniziative di sensibilizzazione statali e regionali in occasione di tale ricorrenza.

Pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia "*ordinamento civile*", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con riguardo alla previsione di iniziative in ambito scolastico possono assumere altresì rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex art. 117, terzo comma, Cost.) quali *promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione*.